

COMUNE DI VALLEFOGLIA

**SETTORE PIANIFICAZIONE URBANIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA NUOVE OPERE
ED URBANIZZAZIONE**

DISCIPLINA DELLE OPERE ARTISTICHE NELLE OPERE PUBBLICHE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSUNTA DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL C.C. N.36 DEL 30.04.2014**

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la realizzazione delle opere artistiche nell'ambito di nuove costruzioni di edifici ed infrastrutture pubbliche e di nuovi piani particolareggiati o piani di lottizzazione di iniziativa anche privata, sorretti da convenzione con il Comune.

ART.2

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E AMMONTARE DEL COSTO DELLE OPERE D'ARTE

Il valore del premio per l'opera d'arte, definito per ogni singola opera pubblica, è pari al 2% dell'importo lavori prevista nel singolo progetto di opera pubblica, piano particolareggiato o piano di lottizzazione.

ART.3

TIPOLOGIA DI OPERE D'ARTE

Le opere d'arte sono tutte quelle che rientrano nel campo dell'arte e che comunque sono definite tali, sempre nel rispetto del decoro pubblico, di tutte le discipline, quali pittura, scultura, fotografia,

ART.4

SCelta DEGLI ARTISTI

1. La scelta degli artisti avverrà con le procedure concorsuali di cui ai successivi commi del presente articolo.

2.11 concorso sarà articolato in due fasi:

- la prima finalizzata alla selezione di non più di 3 artisti che sulla base dei curricula inviati e della documentazione prevista nel relativo bando saranno ammessi a presentare un progetto definitivo;
- la seconda invece finalizzata alla nomina del vincitore del concorso a cui verrà affidata la realizzazione dell'opera d'arte vincitrice.

a) Nella prima fase la selezione avverrà sulla base dei curricula e della seguente documentazione:

- descrizione dell'opera proposta, della tecnica usata e del materiale previsto;
- campionatura (costituita da disegni, fotografie, prospetti, bozzetti o modelli) oppure presentazione di un'opera già realizzata che corrisponde a quanto richiesto di volta in volta con il bando, attraverso un'esauriente documentazione fotografica

b) Nella seconda fase del concorso, gli artisti selezionati dovranno presentare una relazione descrittiva, una relazione tecnica, dei disegni, una relazione di stabilità, il computo metrico estimativo dell'opera secondo le più puntuali indicazioni che saranno contenute nei singoli bandi.

3. Le selezioni saranno eseguite da una commissione presieduta dal Sindaco, composta da un funzionario del Comune incaricato di funzioni dirigenziali, da un rappresentante della Soprintendenza per i Beni Artistici e Monumentali o da uno Storico d'arte designato dal Comune e da un Artista di chiara fama.

4. Qualora il valore del premio destinato alla realizzazione dell'opera d'arte, così come definito dall'art.2 del presente regolamento, risulti inferiore ad euro 20.000, la scelta dell'artista potrà avvenire con procedura semplificata articolata come segue:

Il responsabile del Settore competente, su proposta del Sindaco, individua un numero ristretto (da Uno fino ad un massimo di Tre) artisti che saranno invitati a presentare:

a) Il proprio curriculum

b) Descrizione dell'opera proposta, della tecnica utilizzata e del materiale impiegato;

Sulla base di tali elementi, il responsabile del Settore, sentito il Sindaco ed il responsabile del servizio competente, in considerazione della tipologia dell'opera d'arte da realizzare, individua l'opera presecita.

5. L'opera definita e progettata dall'artista scelto dovrà comunque essere dotata, nel caso sia ritenuto dal Responsabile del Settore, di un progetto statico per la sua installazione, compresa una relazione di verifica dal punto di vista tecnico per la salvaguardia della pubblica sicurezza e della circolazione stradale.

La somma a disposizione del vincitore, al lordo delle ritenute di legge e così come prevista nella singola procedura di selezione, costituisce il premio cui si provvedere con gli appositi stanziamenti previsti nel quadro di spesa progettuale.

Il premio va considerato quale compenso di ogni prestazione artistica e professionale nonché di tutte le spese, direzione lavori, oneri di materiali e mano d'opera, noli trasporti, collaudi preliminari/finali e delle spese anche particolari per il montaggio ecc.

ART.5

MODALITÀ ' DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA DEL 2 PER CENTO

Nel caso di opera pubblica la quota del 2% sarà definita nel progetto definitivo ed indicata nelle somme a disposizione del relativo quadro economico di spesa.

Per la definizione del 2% da destinare alle opere pubbliche comprese nei piani attuativi, tale somma dovrà essere individuata nello stesso computo allegato alla convenzione della rispettiva lottizzazione ed elencata tra le opere da realizzare dallo stesso lottizzante con la seguente dicitura: " *la ditta lottizzante s'impegna a finanziare opere d'arte così come definite nel regolamento comunale, nell'ambito degli spazi pubblici interni alla lottizzazione o immediatamente prospicienti la stessa. L'opera sarà acquisita dal Comune entro i termini previsti per il collaudo delle OO.PP. Il valore delle opere d'arte da finanziare a cura del lottizzante è stabilito nella misura pari al 2% del costo dell'importo lavori delle opere di urbanizzazione. Pertanto qualora entro il termine di consegna il Comune non abbia individuato l'opera da finanziare la ditta si impegna a versare la somma stabilita entro gli stessi termini sopra indicati. Tali somme sono comunque vincolate esclusivamente per la realizzazione delle opere d'arte.*

.....